

CAPITOLO TERZO

L'«OPUS DEI» COME PRIMO ISTITUTO SECOLARE

a) *La richiesta dell' approvazione pontificia come società di vita comune senza voti*

A brevissima distanza dalla erezione in società di vita comune, nel gennaio 1946 Escrivá chiese il pontificio decreto di lode e l'approvazione delle costituzioni (59). L'istituto si era ulteriormente sviluppato, contava già una decina di sacerdoti, circa 250 soci numerari, circa 400 oblati, mentre l'associazione dell'*Opus Dei*, a sua volta, annoverava circa 350 membri.

(59) A riguardo di questa richiesta di approvazione, fatta appunto nel 1946, GONDRAND (*o. c.*, p. 198) scrive: «La loi ecclésiastique ne permettait d'approuver en tant qu'institution de droit et de régime universels que des Ordres monastiques ou religieux. Etendre cette possibilité à une institution composée de laïcs et de pretres séculiers supposait donc une nouveauté juridique et don Alvaro del Portillo, malgré les soixante lettres de recommandation d'évêques qu'il apportait, et malgré la sympathie qu'il rencontrait chez les membres de la Curie, s'était heurté à un mur». Ciò non è esatto. Di società di vita comune senza voti pubblici - così come aveva chiesto Escrivá - e di diritto pontificio ce n'erano già tante in quel momento, e la S. Sede non mostrava difficoltà ad approvarle se avevano i requisiti richiesti. Basta controllare qualsiasi edizione dell'*Annuario Pontificio*. Se non fosse intervenuto il fatto della approvazione degli istituti secolari come nuovo stato di perfezione, è probabile che la richiesta di Escrivá si sarebbe conclusa proprio come egli aveva chiesto, cioè come società di vita comune. Inoltre, non è chiaro che cosa intenda Gondrand quando scrive che Escrivá nel 1946 chiese l'approvazione di una istituzione composta di preti «secolari». In quel momento, «secolari» significava «diocesani», ed Escrivá chiese esplicitamente l'approvazione pontificia della Società sacerdotale della Santa Croce come società di vita comune in cui erano incardinati dei preti, il che è diverso.

Così anche D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, pp. 58-9, enfatizza quando scrive: «Escrivá rentre (in Spagna) aussi avec l'assurance qu'une solution juridique pourra être élaborée en dehors de la législation canonique en vigueur, à laquelle le nouveau phénomène pastoral de l'Oeuvre que Dieu lui a confiée ne s'adaptait pas de manière adéquate». In realtà, nel 1946 Escrivá chiese l'approvazione pontificia del suo istituto come società di vita comune e non risulta che allora egli fosse a conoscenza di quanto a Roma si stava facendo per i nuovi istituti.

Con il numero dei soci si erano anche moltiplicati i centri, in Spagna specialmente, ove già se ne contavano una ventina (a Madrid, Barcellona, Granada, Santiago, Saragozza, Siviglia, Valenza, Vitoria) (60); ma si era aggiunto anche il Portogallo (Coimbra, nel 1945) e si stavano avviando fondazioni in Inghilterra e Italia (raggiunte nel 1946), oltre che in altre nazioni.

C'è subito da notare che la richiesta di Escrivá è fatta per una società di vita comune senza voti pubblici (61), come risulta chiaramente anche dal decreto di approvazione come istituto secolare nel 1947 (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 4]), cioè con la struttura già nota: la Società sacerdotale della Santa Croce (per la quale è chiesta l'approvazione), cui è unita l'associazione di operatori, denominata *Opus Dei*.

C'è, quindi, da supporre, da una parte, che Escrivá fosse soddisfatto della forma giuridica ricevuta nel 1943, anche perché egli si era premurato di ottenere le lettere commendatizie (62) di ben 60 Ordinari diocesani per avvalorare la sua richiesta, secondo quanto attesta ancora il decreto di approvazione come istituto secolare nel 1947 (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 3 e § 4]). Dall'altra, la richiesta di Escrivá di far approvare la sua Opera come società di vita comune sembra provare che egli e i suoi collaboratori, oltre all'Ordinario di Madrid-Alcala, non conoscevano ancora quanto a Roma si stava facendo da parecchi anni per dare un riconoscimento giuridico a istituzioni (i futuri «istituti secolari») che, per la loro natura, esulavano dal quadro tradizionale degli stati canonici di perfezione, non ritrovandosi neppure nello stato della società di vita comune senza voti pubblici (63). Di qui la decisione di Escrivá di procedere come società di vita comune senza voti pubblici.

(60) Per la diffusione dell'Opera cf. GONDRAND, *o.c.*, p. 193 s.; D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 11.

(61) Non è, quindi, esatto ARTIGUES (*o.c.*, p. 32) quando scrive che Escrivá ritenne giunto il momento, già nel 1945, di ottenere uno statuto canonico *sui generis* per la sua Opera, perché egli chiese semplicemente l'approvazione pontificia come società di vita comune senza voti pubblici. Cf. anche la nota n° 59.

(62) Le lettere commendatizie del 1946 erano per l'approvazione pontificia come società di vita comune, non come istituto secolare, che ancora non esisteva quale nuovo stato di perfezione. È, quindi, in errore ARTIGUES (*o.c.*, p. 34) che le considera per l'istituto secolare.

(63) Una sintesi delle vicende che hanno portato al riconoscimento degli istituti

La Curia romana, si sa, ha tempi lunghi e nella sua prassi non è solita concedere l'approvazione pontificia a così breve distanza di tempo da quella diocesana. Nel giugno 1946 Escrivá si recò a Roma (con il 1° 1.1946 egli aveva rinunciato alla carica di rettore del Real Patronato di s. Isabella a Madrid, senza dubbio per poter seguire più da vicino la sua Opera: cf. doc. n° 14 in appendice), raggiungendo Alvaro del Portillo, segretario generale, che già vi si trovava dal febbraio 1946, appunto per curare di persona la pratica (64). E a Roma poté conoscere di persona quanto si stava facendo per le nuove fondazioni, tra le quali la sua risultava essere una delle più significative. Intanto, grazie all'interessamento di Alvaro del Portillo, la Società sacerdotale della Santa Croce ottenne dalla Segreteria di Stato, il 28.6.1946, il breve *Cum Societatis*.

Poiché questo documento è scarsamente conosciuto (65) e spesso mal interpretato (66), quasi fosse una approvazione dei fini dell'*Opus Dei* vale la pena soffermarvisi per precisarne la natura.

secolari come nuovo stato di perfezione, in: M. ALBERTINI - G. ROCCA, *Istituti secolari*, in *DIP* 5 (1978) 106-21, ove si potrà trovare ulteriore bibliografia.

(64) Cf. GONDRAND, *o.c.*, pp. 196 ss.. con qualche altro particolare sul soggiorno romano.

(65) Diamo qui le parti essenziali del *Cum Societatis*:

- per quanto riguarda il fine dell'istituto, esso dire: «... ut ejus sodales in eruditione ac doctrina praestantes praecipueque earum magistri divinis praeceptis obtemperent atque, ad instar religiosorum sed in saeculo viventes, christianae vitae perfectionem persequantur, Societas avide se promisit et impensius incubuit in juvenum superiores scholas ac studiorum universitates celebrantium mentes findendas ad humanitatem, ad virtutem, ad religionem... »;

- per quanto riguarda le indulgenze: «... Quo tam frugifera Societas potiora capiat, opitulante Deo, incrementa, Nos, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium Litterarum tenore, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui in praeaudatam Societatem seu Opus ascribentur, die primo eorum ingressus, si, vere paenitentes ac confessi, Sanctissimae Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam...» (cf. doc. n° 24 per le singole indulgenze richieste).

(66) Il breve *Cum Societatis* viene citato per la prima volta in pubblicazioni a stampa (diverso significato ha infatti la sua presenza nel documento n° 41: v. infra per i particolari) - salvo errore - da V. M. ENCINAS, *Una asociación...*, p. 68, che lo considera parte del diritto proprio dell'*Opus Dei*, insieme con l'altro breve *Mirifice de Ecclesia* del 1947, col *Primum institutum* del 1947 e *Primum inter instituta* del 1950. Questo diritto conferirebbe «de facto» all'*Opus Dei* «la personalidad de asociación de fieles cualificada de carácter peculiar y extensión universal ».

Ora, tutto ciò non è esatto. Anzitutto, perché il *Primum institutum* e il *Primum inter instituta* pongono (*di diritto* e non *de facto*) l'*Opus Dei* tra gli istituti secolari.

Come si è sopra accennato, già dal febbraio 1946, Alvaro del Portillo si trovava a Roma per seguire la pratica dell'approvazione pontificia del suo istituto. Contemporaneamente, egli si premurava di ottenere dalla Sacra Penitenzieria Apostolica quelle indulgenze che gli sembravano utili per i membri del suo istituto: indulgenza di 500 giorni a ogni bacio della croce di legno eretta in tutte le cappelle della Società; plenaria, poi, nei giorni della Invenzione ed Esaltazione della S. Croce; il privilegio di poter imporre a tutti i soci l'abitino del Carmelo, senz'obbligo di iscriversi alla relativa confraternita; di dare, alla fine degli esercizi spirituali, la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria; indulgenza plenaria nei giorni dell'ammissione, oblazione e fedeltà all'Opus Dei o alla Società sacerdotale della Santa Croce; facoltà per i sacerdoti della Società di erigere la Via Crucis negli oratori dell'associazione; indulgenze per le ore dedicate allo studio, ecc.

Ovviamente, le varie richieste vennero esaminate dalla Penitenzieria, la cui prassi si trovava allora minuziosamente regolata (67).

E poi perché il breve *Cum Societatis*, come, del resto, il *Mirifice de Ecclesia* (v. *infra*) sono semplici concessioni di indulgenze. E, infine, non bisogna dimenticare che la *Provida Mater Ecclesia* e il *Primum feliciter* esigevano che queste «associazioni qualificate» si chiamassero «istituti secolari».

Stessa enfasi in GONDRAND (*o. c.*, p. 201): «... En meme temps, par le bref *Cum Societatis*, le Souverain Pontife accorde différentes indulgences aux membres de l'oeuvre. La portée juridique du document n'échappa pas à don Josemaría Escrivá. C'est une approbation implicite de l'esprit et des fins de l'oeuvre...».

C'è poi da notare che alcuni autori (BERNAL, *o.c.*, p. 26; D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei...*, in *Esprit et vie*, p. 593; PRADA, *o. c.*, p. 244; ancora D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 58), parlano anche di un documento «di approvazione dei fini» dell' *Opus Dei*, ma non è chiaro se esso debba identificarsi con il *Cum Societatis* o ne sia invece del tutto distinto. Poiché Escrivá (doc. n° 41 in appendice) non ricorda altri documenti oltre il *Cum Societatis* e il *Mirifice de Ecclesia*, si potrebbe concludere che non c'è in realtà alcun documento di «approvazione dei fini» distinto dal *Cum Societatis*. Nell'ipotesi contraria, comunque, tale documento risulta sconosciuto e sarebbe utile pubblicarlo.

È da notare, infine, che questi accenni al *Cum Societatis* e al *Mirifice de Ecclesia* e alla loro valorizzazione come documenti giuridici, avvengono in un periodo sospetto, cioè dopo che l' *Opus Dei* ha chiesto (1962) di mutare statuto, non riconoscendosi più tra gli istituti secolari, e cerca di insistere sulla figura della «associazione di fedeli qualificata». Nelle pubblicazioni precedenti, i due brevi non vengono mai menzionati.

(67) Cf. S. DE ANGELIS, *De indulgentiis. Tractatus quoad earum naturam et usum*, Editio altera, Città del Vaticano [1950].

Alcune di esse esulavano dal quadro normale allora in uso; ad es., la domanda di poter imporre l'abitino del Carmelo senz'obbligo di iscrizione andava contro un esplicito decreto della S. C. per le Indulgenze del 1871, a cui la giurisprudenza (68) aggiungeva l'obbligo dell'iscrizione previsto dal CIC¹, c. 694 § 2. Di conseguenza, valutato ciò che si poteva e ciò che non si poteva concedere, restava da chiarirne la modalità: se per via normale, nel qual caso agiva la stessa Sacra Penitenzieria Apostolica; o se con maggior solennità mediante lettera apostolica in forma di breve. Poiché dai fatti risulta che Alvaro del Portillo si era espresso per questa seconda soluzione (un desiderio di solennità che si ritrova altre volte nella storia dell'istituzione di Escrivá), la concessione della Sacra Penitenzieria Apostolica passò all'apposito ufficio della Segreteria di Stato, incaricato di redigere i brevi per conto dei vari Dicasteri pontifici e di farli avere agli interessati.

Questa prassi (69), in uso da lungo tempo, venne seguita anche nel caso del *Cum Societatis* a favore dell'*Opus Dei*, per cui è chiaro che esso è semplicemente una concessione di indulgenze nella solenne forma del breve. Non ha, quindi, alcun valore giuridico per quanto riguarda l'istituto, di cui suppone solo l'esistenza, lasciandone la regolamentazione al dicastero competente.

La presente digressione sulla natura del *Cum Societatis* offre, però, l'occasione di notare un momento in cui la Sacra Penitenzieria si mostra più attenta alle richieste del procuratore generale Alvaro del Portillo. Nell'esaminarle, infatti, essa notò una certa incertezza nel titolo dell'istituto e nella sua reale configurazione: l'istituto richiedente era la Società sacerdotale della Santa Croce, oppure questa Società costituiva parte del movimento più ampio dell'*Opus Dei*? V'era, cioè, una «consociazione» - questo il termine usato - per cui il titolo doveva essere modificato? Su questo dubbio non ci sono purtroppo documenti; ma la conferma della sua esistenza emerge da una precisazione della S. C. dei Religiosi, nel giugno 1946, inviata appunto alla Penitenzieria, nella quale si afferma che il vero istituto era la Società sacerdotale della Santa Croce, cui era unita un'Opera

(68) Cf. DE ANGELIS, *o.c.*, n° 315, p. 228 e n° 531, pp. 423-4.

(69) Cf. N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*. Roma 1970³, p. 71: «La terza sezione [della Segreteria di Stato] si occupava infine della redazione e della spedizione dei brevi apostolici con cui vengono trasmessi gli indulti concessi dai vari dicasteri ecclesiastici».

detta «Opus Dei» (cf. doc. n° 26 in appendice). Cioè, la S. C. dei Religiosi non fece altro che notificare quanto era stato approvato nel 1943, avvertendo che non era lecito mutare denominazione senza il suo consenso. Alla base di questo piccolo incidente c'è probabilmente un ripensamento da parte di Escrivá e dei suoi collaboratori, forse sotto la spinta di quanto si stava preparando per l'approvazione degli istituti secolari. In altre parole, la separazione tra Società sacerdotale della Santa Croce e *Opus Dei* (o viceversa) dev'essere parsa, in quel momento, troppo accentuata e si era tentato di presentare alla Penitenziaria un unico istituto, in pratica facendo rientrare la Società sacerdotale della Santa Croce nell'*Opus Dei*.

b) Il passaggio da società di vita comune a istituto secolare

Su questa fase della evoluzione giuridica i documenti a disposizione sono ancora scarsi. Certo è che Escrivá aveva chiesto l'approvazione pontificia come società di vita comune. Ciononostante, il suo istituto fu avviato verso la nuova figura degli «istituti secolari», quindi su proposta di ufficiali della S. C. dei Religiosi, in particolar modo del p. Arcadio Larraona, dal 1943 sottosegretario della S. C. e ogni anno sempre più autorevole e vero dirigente del dicastero. D'altra parte, l'Opera di Escrivá sembrava avere gli elementi richiesti dal nuovo stato di perfezione, sostanzialmente la vita dei consigli evangelici vissuti nel mondo. Inoltre, i membri in quel momento più rappresentativi dell'*Opus Dei*, oltre Escrivá ovviamente - e cioè: Alvaro del Portillo e Salvatore Canals - si mostrarono soddisfatti della soluzione adottata e, nelle loro pubblicazioni, non mancarono di compiacersi che il loro fosse il primo istituto secolare della Chiesa (v. infra per maggiori particolari su quest'ultimo punto). Diverse circostanze contribuirono, quindi, a facilitare il passaggio da società di vita comune a istituto secolare.

c) L'approvazione come istituto secolare di diritto pontificio

A distanza di soli 22 giorni dalla *Provida Mater Ecclesia*, e cioè il 24.2.1947, l'Opera di Escrivá ricevette il pontificio decreto di lode come primo (70) istituto secolare (*Primum institutum*, inizia il de

(70) «Primo» s'intende in senso giuridico, non storico, poiché altre fondazioni, approvate in seguito come istituti secolari, erano sorte prima dell'*Opus Dei*.

creto), avendo come primo «Padre» generale lo stesso Escrivá, nominato a questa carica a vita (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 11]) (71). La novità si riflette nel modo con cui è stato redatto il documento di approvazione: solenne, ricco di particolari sulla storia dell'istituto nonché sulla fisionomia in quel momento assunta. Stranamente, esso è stato redatto sotto forma di decreto, che è la forma più semplice tra quelle in uso nella burocrazia pontificia (72), scartando la forma del breve o della bolla, come si sarebbe potuto aspettare, data la novità della cosa e non esaudendo la domanda dell'*Opus Dei* che aveva richiesto la forma più solenne.

- Che cosa erige il decreto. Il primo fatto significativo è che l'approvazione pontificia non viene concessa alla Società sacerdotale della Santa Croce, come faceva prevedere la richiesta avanzata nel 1946 da Escrivá e dal suo Ordinario, bensì alla Società sacerdotale della Santa Croce e all'*Opus Dei* insieme, che ora vengono a costituire un solo istituto, denominato, per brevità, Opus Dei. E questo nome sarà qui utilizzato d'ora in avanti, per indicare appunto tutto l'istituto.

Ciò manifesta il desiderio di stringere maggiormente l'*Opus Dei* alla Società sacerdotale della Santa Croce (o viceversa), da cui risultava staccato.

C'è, quindi, una certa generalizzazione nel decreto di approvazione dell'*Opus Dei* come istituto secolare nel 1947, quando afferma che l'*Opus Dei* venne approvato nel 1941 come pia unione e nel 1943 come società di vita comune senza voti. Le date sono esatte, ma la realtà approvata è molto diversa.

Cf., ad es., le *Filiae Reginae Apostolorum*, fondate: nel 1921 (cf. la voce di G. ROCCA, in DIP 4 [1977] 16-8); le *Missionarie della Regalità di N. S. Gesù Cristo*, iniziate nel 1919 (cf. la voce di G. BARBERO, in DIP 5 [1978] 1595-8), senza parlare poi della particolare fisionomia delle Orsoline (cf. DIP VI, 834-57) di Angela Merici, ecc.

(71) È, quindi, in errore YNFANTE (*o.c.*, p. 123), che non sa come il generalato a vita sia stato concesso a Escrivá dalla stessa S. C. dei Religiosi nel decreto di lode del 1947.

(72) Per maggiori particolari sulle diverse: forme di approvazione di un istituto (mediante bolla - breve - decreto): G. ROCCA, *Regola*, in DIP 7 (1983) 1443-4, ove si potranno trovare indicazioni su istituti che ottennero l'approvazione pontificia in forma solenne. Uno degli ultimi, nel nostro secolo, sembra essere stato quello dei Clarettiani (al quale apparteneva Larraona) che, nel 1924, ottennero l'approvazione delle loro nuove costituzioni, aggiornate al CIC¹, con lettera apostolica in forma di breve.

Di conseguenza, muta la divisione interna dell'istituto, per cui ora si parla solo di due rami: maschile (che comprende anche la Società sacerdotale della Santa Croce) e femminile, con propria gerarchia interna, unificata a livello generale nel «Padre» e a livello regionale nel consigliere regionale. Anche per le case dell'istituto c'è un'unica approvazione, benché la comunità venga divisa in maschile e femminile.

- *La clericalità dell'istituto.* C'è, però, da chiedersi se, data la fusione dei gruppi, la clericalità possa ancora essere intesa come risulta dall'approvazione del 1943.

Un dubbio sorge se si considera che ora il nuovo istituto secolare è approvato come clericale (sia pure come *praevalenter* clericale) nel suo insieme, equiparato giuridicamente agli istituti clericali, in forza della Società sacerdotale della Santa Croce in esso presente. Già nel 1943 questa Società era stata approvata come clericale, ma si trattava allora di un istituto unicamente maschile e i cui membri potevano realmente, un giorno, divenire sacerdoti. Ora, però, l'*Opus Dei* comprende anche un ramo femminile.

Questa posizione è del tutto nuova, ma non si può parlare di privilegio, perché al momento non esisteva una legge contraria per gli istituti secolari, cioè che lo vietasse. Il «*praevalenter*» poteva far sospettare che l'istituto non fosse clericale puramente e semplicemente. È vero, d'altra parte, che il governo dell'istituto era in mano ai chierici. Il dubbio verte sul ramo femminile. In passato vi furono istituti che comprendevano anche un ramo femminile alle dirette dipendenze del superiore generale dell'istituto maschile, quindi in una posizione abbastanza analoga a quella in cui si trovava l'*Opus Dei* nel 1947. Però negli istituti religiosi la qualifica «clericale» non si era mai estesa al punto da abbracciare anche il ramo femminile. In altre parole, il tipo di «esenzione» ammesso per tutti gli istituti secolari e dalla *Provida Mater Ecclesia* equiparato (73) a quello delle congregazioni e società di vita comune non esenti, variava se l'istituto, di diritto pontificio, era clericale o laicale (74). In altre parole

(73) Cf. *Provida Mater Ecclesia*, art. VIII: « Instituta saecularia... ad normam iuris pro non exemptis congregationibus et societatibus vitae communis vigentis, Ordinariis locorum subiecta sunt ».

(74) Per maggiori particolari su questo aspetto: A. GUTIÉRREZ, *De gradibus libertatis et subjectionis religiosorum respectu Ordinarii locorum*, in *Commentarium pro religiosis* 22-3 (1941-2); E. FOGLIASSO, *Esenzione*, in *DIP* 3 (1976) 1287-95;

ancora, il tipo di «esenzione» previsto dal CIC¹ per gli istituti di diritto pontificio variava (in scala decrescente) secondo che essi erano clericali, laicali maschili o laicali femminili. Di conseguenza, riuscendo a far passare l'intero *Opus Dei* come clericale, Escrivá otteneva di poter estendere anche al ramo femminile i privilegi propri del ramo clericale.

Le difficoltà cadrebbero se si potesse provare, come sostiene Ynfante (75), che nel 1947 è stata approvata come istituto secolare solo la Società sacerdotale della Santa Croce e non l'intero *Opus Dei*. Ma questa è una mera ipotesi, anzi un errore d'interpretazione, perché il decreto è chiaro: tutto l'*Opus Dei* e un solo istituto!

Dopo l'*Opus Dei*, anche la Compagnia di San Paolo venne approvata (nel 1950) come istituto secolare di diritto pontificio con una struttura analoga a quella dell'*Opus Dei*, cioè con tre rami (sacerdotale, laicale maschile, laicale femminile) alle dipendenze di un presidente generale sacerdote. Non si parlò, tuttavia, di istituto secolare clericale nell'approvazione, né la Compagnia di San Paolo chiese tale qualifica (76).

Certo, il criterio per l'approvazione dei nuovi istituti secolari non poteva essere quello del diritto dei religiosi. Esso era già escluso per quanto riguardava la vita comune, l'abito, la povertà, il tipo di vita spirituale, ecc. La questione è vedere se questo criterio poteva estendersi indefinitamente (nel nostro caso: alla clericalità) senza creare problemi (v. *infra* per altri particolari sulla questione).

A. M. HERMANS - G. LESAGE, Religioni clericali e laicali, in DIP 7 (1983) 1639-47; CH. LEFEBVRE - G. ROCCA, Religioni di diritto diocesano e religioni di diritto pontificio, ivi, coll. 1647-54.

(75) YNFANTE (*o.c.*, p. 98): « el día 24 del mismo mes [febbraio 1947] se concedía a la rama sacerdotal del *Opus Dei* el *decretum laudis*, por el cual quedaba constituida provisionalmente como primero Instituto secular de derecho pontificio».

Ancora (p. 143): « Ya hemos dicho anteriormente que de las tres secciones (sacerdotal, masculina y femenina) con que cuenta el *Opus Dei*, tan sólo la Sociedad sacerdotal de la Santa Cruz posee el estatuto legal de Instituto secular ». Cf. anche pp. 103 e 278, sempre nel volume di Ynfante.

(76) Le costituzioni della Compagnia di San Paolo come istituto secolare, nel 1950, così la definiscono (Cap. I, art. 3): « La Compagnia di S. Paolo è un *istituto secolare*, a norma della costituzione "*Provida Mater Ecclesia*", composto di chierici e di laici, uomini e donne, che, a tenore della predetta costituzione pontificia e delle peculiari presenti costituzioni, professano, in mezzo al secolo, la totale consacrazione al Signore e la piena dedizione all'apostolato». Per alcuni cenni storici sull'istituto: G. ROCCA, *Compagnia di San Paolo*, in DIP 2 (1975) 1355-6.

- Il terzo punto da considerare è la vasta gamma di compiti che l'*Opus Dei* si propone di svolgere, pur dichiarando di non avere alcuna specifica forma di apostolato collettivo (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 9]).

In linea generale si propone l'adempimento del proprio lavoro professionale, dando l'esempio di vita cristiana; di lavorare alla formazione religiosa e professionale degli studenti, in particolar modo degli universitari; di svolgere pubbliche mansioni con esemplare fedeltà; di collaborare in tutti i modi alla propagazione della dottrina cattolica.

È risaputo che cosa comportino queste indicazioni per il ramo maschile: case di esercizi spirituali, residenze universitarie, ecc.

Per il ramo femminile, questi compiti vengono ulteriormente specificati ed è previsto, oltre quanto già fa nelle case di esercizi spirituali e nelle residenze universitarie, che esso lavori anche per preparare le giovani al servizio domestico (77); che tenga l'amministrazione familiare (cucina, pulizie, ecc.) in tutte le case dell'istituto, ecc.

Tutto ciò suppone, ovviamente, una notevole prassi di vita comune (lo stesso decreto del 1947 parla già di oltre 20 case: cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 3]) che, seppur diversa da quella dei religiosi propriamente detti, non poteva passare inosservata da parte di coloro che (studenti, studentesse) frequentavano le «convivenze» o avevano contatti con esse. È chiaro che l'*Opus Dei* cercava il più possibile di far apparire «non religiosa» questa vita comune, anche nella scelta degli edifici, che non avevano l'aria di case religiose, ma era inevitabile che più d'uno ne conoscesse la realtà.

d) *La fisionomia dell'istituto nelle costituzioni del 1947 come primo istituto secolare*

- Il primo elemento da evidenziare è la particolare configurazione che assumono i membri dell'*Opus Dei*: in senso stretto figurano

(77) L'assistenza alle domestiche, con servizi spirituali, culturali, ricreativi, era un compito che non pochi istituti religiosi avevano assunto già nel secolo scorso, anche in Spagna. Cf., ad es., le «Suore del servizio domestico», fondate da s. Vincenza Maria López y Vicuña e che, dal 1970, con il mutare della situazione sociale, hanno preferito denominarsi semplicemente «Religiose di Maria Immacolata». Per ulteriori particolari: G. ROCCA, *Religiose di Maria Immacolata*, in *DIP* 7 (1983) 1679-80.

ora solo i *numerari*, che conducono stretta vita comune, anche se non canonica. Sotto questo aspetto, l'*Opus Dei* mantiene la fisionomia di società di vita comune. Ciò che è strano è che coloro che non conducono vita comune vengano configurati come membri di secondo grado, non abbiano, cioè, gli stessi diritti dei *numerari*, al contrario di quanto avviene in altri istituti secolari che, come propri membri, conoscono solo gli «esterni». In altre parole, la vita comune, che di per sé ha poca rilevanza negli istituti secolari, nell'*Opus Dei* ne assume molta e costituisce la discriminante tra membri in senso stretto e membri in senso lato.

- *I voti*. È chiaro che non si tratta di voti religiosi canonici, ma la sostanza è la stessa.

- *Le pratiche spirituali ascetiche* e il «riserbo-segretezza» sono gli stessi che già si conoscono, almeno in parte, e che troveranno conferma nel 1950 con l'approvazione definitiva delle costituzioni (v. *infra* per ulteriori particolari).

e) *Considerazioni sull'«Opus Dei» come primo istituto secolare*

A questo punto è doveroso riconsiderare l'intera questione e chiedersi come mai la S.C. dei Religiosi, nel suo decreto di approvazione, sia andata tanto avanti da far del tutto propria l'idea che l'*Opus Dei* «*praesefere exemplar germani instituti saecularis ab ipsa constitutione apostolica propositi*» (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 4]).

I punti da esaminare sono più d'uno, ma qui saranno raccolti in due gruppi di considerazioni.

Vi sono anzitutto molti elementi nella vita interna dell'*Opus Dei* che lo avvicinano agli istituti religiosi: in primo luogo, la vita comune obbligatoria per i membri in senso stretto dell'istituto; poi, le numerosissime pratiche spirituali e ascetiche (preghiere in comune (78), mattino e sera; il cosiddetto «circolo breve» o capitolo delle

(78) Stando a quanto scrive M.^a ANGUSTIAS MORENO, *El «Opus Dei». Anexo a una historia*, Barcellona 1976 (1^a ediz.), p. 159, anche Escrivá avrebbe pensato alla possibilità di far indossare una cappa speciale ai membri del suo istituto durante gli atti liturgici: «Al principio el Padre incluso llegó a pensar en la posibilidad de poner a los socios unas capas especiales para los actos liturgicos». Questa prassi doveva essere in uso in più di un istituto secolare, perché J. BEYER, *Les instituts séculiers*, Bruges 1954, pp. 298 c 301, la indica come fonte di stupore e confusione

colpe settimanale, con l'accusa pubblica delle mancanze commesse; ecc.); l'esclusione dei membri in senso lato da tutte le cariche nell'istituto; la rigida povertà, per cui i membri sono obbligati a dare all'istituto tutto ciò che proviene dal loro lavoro; le opere «proprie», per cui non pochi numerari sono invitati a lasciare le loro attività secolari per dedicarsi interamente a quelle dell'istituto, ecc. Alcune di tali norme sono certamente già oltre quanto stabilisce la *Provida Mater Ecclesia*, che non impone la vita comune; che non esige particolari pratiche comuni né di pietà né di penitenza, ecc. È chiaro, quindi, che questo «di più» viene dall'istituto che lo propone e desidera averlo, nel caso in questione dallo stesso *Opus Dei*.

In secondo luogo, c'è il confronto con altre associazioni fondate contemporaneamente (o poco prima o poco dopo) all'*Opus Dei*, in cui il carattere della secolarità è molto più marcato. Qui ci si riferisce in particolare: ai due istituti fondati dal p. Agostino Gemelli, cioè le Missionarie (79) e i Missionari della Regalità (80); all'istituto ora denominato «Cristo Re» (81), fondato da G. Lazzati (82); e alle «Filiae Reginae Apostolorum» (83), fondate dalla contessa Elena da Persico (84).

Nei primi due istituti non è contemplata alcuna vita comune, in qualsiasi senso la si intenda; anzi, è obbligatoria la sua assenza; povertà, castità e obbedienza sono di tipo secolare; non vi sono opere proprie, e, quindi, i membri non lasciano la loro attività secolare per quelle dell'istituto, come, invece, avviene con non pochi numerari dell'*Opus Dei*; membri dell'istituto sono coloro che vivono o nelle loro famiglie o soli, cioè quei consacrati che nell'*Opus Dei* non erano

in un istituto che vuole essere secolare. L'uso di indossare un abito particolare in coro o durante gli atti liturgici è tipicamente monastico, e non fu adottato, in genere, dagli istituti non monastici: cf. W. WITTERS, *Coro*, in *DIP* 3 (1976) 159-62.

(79) Cf. G. BARBERO, *Missionarie della Regalità di N. S. Gesù Cristo*, in *DIP* 5 (1978) 1595-8.

(80) Cf. G. BRASCA, *Missionari della Regalità di Cristo*, in *DIP* 5 (1978) 1460-4.

(81) Cf. E. TRESALTI, *Cristo Re*, in *DIP* 3 (1976) 270-1.

(82) Cf. A. OBERTI, *Lazzati, Giuseppe*, in *DIP* 5 (1978) 550.

(83) Cf. G. Rocca, *Filiae Reginae Apostolorum*, in *DIP* 4 (1977) 16-8.

(84) Cf. T. PICCARI, *Da Persico, Elena*, in *DIP* 3 (1976) 386-7, cui si può aggiungere: D. CASTANETTO, *Elena da Persico (1869-1948), una intuizione originale*, Milano 1982.

ropriamente membri dell'istituto; infine, tutti hanno gli stessi diritti doveri, con possibilità di accedere alle cariche direttive (85).

Anche l'istituto «Cristo Re», sorto nel 1939 per separazione dai Missionari della Regalità, si trovava su una linea di piena secolarità, per nulla paragonabile a quella dell'*Opus Dei*.

Solo le «Filiae Reginae Apostolorum» ammettevano la possibilità di avere opere «proprie», quindi in maniera analoga a quanto avveniva nell'*Opus Dei*. Ma esse consideravano anche le «esterne» quali veri membri dell'istituto e, poco per volta, si incamminarono in una linea di sempre maggior secolarità, sopprimendo le opere proprie e il quarto voto, detto di apostolato, che comportava, per alcune sodali, la possibilità di mettersi a disposizione dell'istituto.

In comune con l'*Opus Dei* tutti questi istituti avevano il «riserbo» (86), per meglio svolgere il loro apostolato «di penetrazione» - come si diceva allora - nel mondo; ma nessuno di essi è giunto, come si vedrà più avanti, a chiedere e a ottenere quei rescritti che permetteranno all'*Opus Dei* di custodire tanto gelosamente la propria fisionomia.

Resterebbe, quindi, da chiedersi, a questo punto, quale linea abbia seguito la *Provida Mater Ecclesia*. Sembra certo che essa abbia tenuto conto dell'*Opus Dei* e del suo tipo di regime, come risulta dallo stesso decreto di lode (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 4]) con

(85) Già BEYER (*o.c.*, pp. 299-300) aveva criticato la distinzione tra membri «interni» o «conventuali» (con vita comune) e membri «solitari» (o esterni): «Ces différences risquent de fausser après un certain temps l'esprit qui a suscité ce nouveau genre de vie de perfection... Il va sans dire que reconnaître aux seuls conventuels la possibilité du supérieurat, un droit de vote plus étendu, marque déjà combien les externes seront peu à peu invités à se séparer d'un organe qui les gouverne sans les suivre dans l'action».

(86) Il «segreto» non è una novità degli istituti secolari. Già negli anni 1648-50, il gesuita p. Jean-Pierre Médaille (+1669) aveva fondato le Suore di San Giuseppe (cui attualmente si riallacciano una cinquantina di congregazioni religiose) e, tra le loro caratteristiche, aveva inizialmente posto il segreto (del resto, comune ad altre associazioni del tempo). Cf. T. VACHER, *Médaille, Jean-Pierre*, in *DIP* 5 (1978) 1123-4. Quando, però, l'istituto fu fondato, venne approvato dall'Ordinario locale come istituto religioso e, quindi, senza segreto. Cf. la voce: «San Giuseppe, del p. Médaille, Suore di», in *DIP* VIII, in corso di pubblicazione.

cui si approva l'Opus Dei nel 1947, particolare dei cui, più volte membri dell'Opus Dei si sono compiuti (87).

Ciò spiega il distaccato atteggiamento del p. Gemelli verso la *Provida Mater Ecclesia* e la figura giuridica degli stessi istituti secolari così come in essa configurati. Nel suo studio *Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo. Memoria storica e giuridico-canonica*, stampato a Milano nel 1939 e fatto ritirare dal S. Ufficio (88), Gemelli aveva concluso che elementi costitutivi dello stato religioso non erano né i voti, né la loro pubblicità giuridica, né la loro perpetuità, né l'approvazione formale della regola o delle costituzioni da parte della Chiesa, né la vita comune. Bastavano, come elementi essenziali, un atto di consacrazione totale e una obbligazione relativamente permanente, contratta con Dio o anche verso un altro soggetto, e la vita comune intesa nel senso di incorporazione a una società, non in quello di vita di comunità.

È chiaro che, confrontate queste tesi di Gemelli con la *Provida Mater Ecclesia* - e con la vita dell'*Opus Dei* -, il terreno d'incontro è piuttosto ridotto. Purtroppo, a tutt'oggi, non sono noti documenti che precisino le reazioni di Gemelli. Certo, egli non fu entusiasta della *Provida Mater Ecclesia*, e questo suo atteggiamento si estese anche ad Armida Barelli (89), la fidata collaboratrice in tutto il suo

(87) S. CANALS NAVARRETE, Los institutos seculares de perfección y apostolado, in *Revista española de derecho canónico* 2 (1947), poi in: *Institutos seculares y estado de perfección*, Madrid 1954, p. 77: «Nuevas intervenciones de los consultores y un estudio más amplio y profundo del problema hicieron ver con plena claridad que las nuevas formas sociales requerían un marco jurídico propio. No poco contribuyó a esta definitiva solución el estudio del vigoroso y lozano Instituto "Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei..."». Cf. anche J. HERRANZ, *La evolución de los institutos seculares*, in *Jus canonicum* 4 (1964) 306: «Se trataba del *Opus Dei*, cuya peculiar naturaleza había de tener una influencia determinante en la preparación de la *Provida Mater Ecclesia*, como se dice expresamente en el *Decretum laudis* a esta Asociación».

(88) La Memoria del p. Gemelli è stata ripubblicata in: AA.VV., *Secolarità e vita consacrata*, Milano 1966, pp. 361-442. Si potranno trovare indicazioni circa il suo ruolo nella nascita degli istituti secolari in: M. CICCARELLI, *Padre Gemelli e gli istituti secolari*, in *Studi Francescani* 57 (1960) 1-40; L. PROFILI, *Gemelli, Agostino*, in *DIP* 4 (1977) 1046-9, e ulteriore bibliografia in: E. PRETO, *Bibliografia di Padre A. Gemelli*, Milano 1981.

(89) M. STICCO, *Una donna fra due secoli. Armida Barelli*, Milano 1967 (prima edizione); una sintesi in: G. BARBERO, *Barelli, Armida*, in *DIP* 1 (1974) 1049-52, cui si può aggiungere: AA.VV., *L'opera di Armida Barelli nella Chiesa e nella società del suo tempo*, Roma 1983.

apostolato, e potrebbe spiegare perché i due istituti della Regalità che non desideravano essere confusi tra i religiosi) siano stati approvati dopo il *Primo feliciter* del 12.3.1948: quello femminile il 12.7.1948 con decreto di lode; solo nel 1951, e come istituto secolare diocesano, quello maschile.

Tornando, quindi, alla domanda iniziale cioè, perché l'*Opus Dei* abbia potuto ottenere la qualifica di «modello» degli istituti secolari -, è certo che sull'atteggiamento dei consultori della S. C. dei Religiosi e su Larraona hanno influito tanti fattori: il reale, notevole sviluppo ormai raggiunto dall'*Opus Dei*; la sua grande capacità di proselitismo; la qualifica intellettuale, professionale di buona parte dei suoi membri che già erano titolari di non poche cattedre universitarie; e anche - in Larraona - il desiderio nonché la soddisfazione di poter fare qualcosa di nuovo, di sviluppare la creatività giuridica, di sciogliere i problemi che si frapponevano per dare cittadinanza giuridica nella Chiesa a forze spirituali e organizzative importanti; e, da parte del dicastero, le speranze - perché no? - che esso fondava sull'*Opus Dei*, il quale si presentava pieno di vitalità e di energia e sembrava far onore alla stessa *Provida Mater Ecclesia*.

Tutto questo, però, non sembra spiegare a sufficienza il motivo per cui l'*Opus Dei* sia stato presentato come l'istituto secolare modello.